

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La formale conoscenza

In relazione alle cause di inammissibilità, cosa si intende per formale conoscenza della propria condizione di indagato o imputato?

R.T.

Risponde Stefano Loconte

La procedura di voluntary disclosure di cui alla Legge 186/2014 consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre 2014, sia in relazione ad attività patrimoniali e finanziarie estere sia in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Iva, Irap e dichiarazioni dei sostituti d'imposta, beneficiando di un regime sanzionatorio premiale amministrativo e penale.

Come noto, la facoltà di accedere alla procedura è preclusa qualora l'autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie, a condizione che detta condizione sia relativa all'ambito oggettivo della procedura.

Per ciò che concerne la suddetta causa di inammissibilità, va rilevato che detta preclusione opera per i procedimenti riguardanti tutti reati tributari e, pertanto, non solo per quelli interessati dall'esclusione della punibilità espressamente prevista dalla normativa.

In relazione al quesito in esame, occorre sottolineare che la Circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo 2015 ha specificato che per l'operatività della causa di inammissibilità attinente la formale conoscenza di un procedimento penale per reati tributari, non sia sufficiente l'iscrizione del contribuente nel registro degli indagati.

Infatti, come specificato dal documento di prassi, la formale conoscenza viene raggiunta dal contribuente solamente a seguito della notificazione della c.d. informazione di garanzia ai sensi dell'articolo 369 c.p.p. ovvero di un atto equipollente, quale, ad esempio, l'invito a presentarsi a norma dell'articolo 375 c.p.p. o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p..



I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary